

## Il concorso delle Regioni nelle materie di competenza esclusiva statale

*Due contributi sugli orientamenti recenti della Corte Costituzionale in materia di ambiente, paesaggio e beni culturali mettono in luce il consolidarsi di una linea interpretativa del riparto di competenze, che fa perno sulla concorrenza degli ambiti di disciplina, anche in settori connotati dalla riserva allo Stato della legislazione esclusiva.*

*La scelta, anticipata in via dottrinale dalla giuspubblicistica napoletana, appare diretta a superare i limiti angusti del riparto di competenze che discende dalla Riforma del titolo V della Costituzione e va sostanzialmente condivisa: i beni culturali, soprattutto architettonici e archeologici, hanno evidenti rapporti con il territorio, il paesaggio ne costituisce forma, l'ambiente – è la stessa Corte a dirlo – più che una materia separabile dal resto, costituisce un interesse primario pervasivo di tutti i livelli di legislazione ed amministrazione.*

*Di particolare interesse è l'ultimo capitolo del contributo di Iole Moricca in tema di leggi regionali sulla caccia. L'Autrice segnala una sostanziale contrazione delle impugnazioni del Governo relativamente alle leggi regionali che disciplinano la caccia ed evidenzia analiticamente i vizi delle leggi regionali non impugnate che – in assenza di sostanziali modificazioni della giurisprudenza costituzionale – avrebbero legittimato lo Stato a proporre il ricorso.*

### Beni culturali: nuove aperture a favore della legislazione regionale

di Federica Russo

Con la recente sentenza n. 232 del 2005 la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla controversa questione relativa alla legittimità degli interventi regionali in materia di beni culturali, nell'ormai ricorrente tentativo di contemperare l'esigenza di uniformare la tutela del patrimonio culturale sull'intero territorio nazionale, sottesa al conferimento di tale materia alla competenza esclusiva dello Stato, con l'esigenza di preservare i contenuti essenziali delle potestà regionali nelle materie oggetto di legislazione concorrente e, in particolare, in materia di urbanistica e governo del territorio.

Nel caso di specie, le censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri si

sono appuntate sugli articoli 40 e 50, comma 8, lettera c), della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, recante "Norme per il governo del territorio".

In particolare, la amministrazione centrale ricorrente ha lamentato la illegittimità costituzionale del citato art. 40, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s) e all'art. 118, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il comune, attraverso il Piano di assetto del territorio (PAT), determini, con riguardo ai centri storici e previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, "le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo

valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare”<sup>1</sup>. A tali Piani è, inoltre, rimessa la definizione degli interventi e delle destinazioni d’uso ammissibili per ciascuna di queste categorie, nonché la previsione dei margini di flessibilità ammessi dal piano degli interventi (PI).

Ad avviso della Presidenza del Consiglio, questa disposizione appariva lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, da ritenersi estesa ad ogni intervento volto alla conservazione e al recupero di tali beni e, ancor prima, allo stesso riconoscimento della loro valenza culturale.

Quanto al successivo art. 50, comma 8, lettera c), della legge regionale gravata, se ne è sostenuta la illegittimità costituzionale in relazione all’art. 117, commi secondo, lettera l), terzo e sesto, nonché in relazione all’art. 3 della Costituzione.

Infatti, questa disposizione, nel regolare le distanze tra costruzioni, prevede che il piano regolatore generale possa stabilire distanze minori rispetto a quelle sancite dall’articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968 del Ministro per i lavori pubblici, tra l’altro, “nelle zone territoriali omogenee B e C1 (di cui al citato D.M.) qualora, fermo restando per le nuove costruzioni il rispetto delle distanze dal confine previste dal piano regolatore generale che comunque non possono essere inferiori a cinque metri, gli edifici esistenti antistanti a quelli da costruire siano stati realizzati legittimamente ad una distanza dal confine inferiore”<sup>2</sup>. In tal modo, a giudizio della amministrazione ricorrente, la Regione Veneto ha realizzato, in forza del rinvio contenuto nell’art. 873 del Codice Civile, una illegittima ingerenza nella regolamentazione del diritto di proprietà e ha, quindi, invaso la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile, che impone agli enti locali l’osservanza della normativa statale di livello sia legislativo che regolamentare. Inoltre, questa disposizione si riteneva affetta da un vizio di irragionevolezza, in quanto sacrificerebbe l’interesse pubblico sotteso al rispetto

delle distanze minime tra costruzioni a favore dell’interesse privatistico al non arretramento dei fabbricati. Ciò in contrasto non solo con l’art. 3, ma anche con l’art. 117, comma terzo della Costituzione, cui va ricondotto il principio sancito dall’art. 41 *quinquies* della Legge n. 1150 del 1942 circa la inderogabilità dei limiti di distanza tra immobili stabiliti nell’interesse pubblico.

In replica a queste censure, la Regione Veneto ha, in primo luogo, rilevato la erronea interpretazione del citato art. 40 da parte della ricorrente. Secondo le difese della convenuta, questa disposizione non atterrebbe alla materia della tutela dei beni culturali, ma sarebbe espressione della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di governo del territorio, comprensiva dell’urbanistica e dell’edilizia e, quindi, estesa alla adozione degli strumenti di salvaguardia e tutela degli immobili dotati di valore storico e culturale.

Analogamente, la norma contenuta nel contestato art. 50, comma 8, lettera c), della legge gravata dovrebbe ricondursi nell’ambito del diritto urbanistico e sarebbe comunque rispettosa del principio sancito dal citato art. 41 *quinquies* della Legge n. 1150 del 1942, in quanto le deroghe alle distanze minime tra costruzioni introdotte dalla disposizione impugnata sono pur sempre ispirate al perseguimento dell’interesse pubblico. La convenuta ha, altresì, sostenuto la sostanziale compatibilità degli articoli gravati con la disciplina dettata dal D.M. n. 1444 del 1968, pur contestandone l’efficacia vincolante, in quanto contenuta in un atto statale di natura regolamentare, piuttosto che legislativa.

A fronte delle difese svolte da entrambe le parti, la Corte Costituzionale ha ritenuto di affrontare separatamente le due questioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio, per poi giungere ad un accoglimento soltanto parziale del ricorso proposto dall’amministrazione statale.

Nel dettaglio, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 40 della Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11. Ponendosi in linea di continuità con la propria pre-

cedente giurisprudenza, la Consulta ha ribadito l'orientamento secondo il quale la tutela dei beni culturali, al pari della tutela ambientale, costituisce una materia-attività che non ammette di essere confinata entro rigidi schemi di ripartizione delle competenze tra enti territoriali, posta la preminenza, in questi settori, del profilo teleologico della disciplina<sup>3</sup>. A dimostrazione di ciò, la Corte ha richiamato la normativa contenuta nel nuovo Codice dei beni culturali e paesaggistici che estende alle Regioni ed agli altri enti locali, oltre che allo Stato, il compito di sostenere la conservazione del patrimonio culturale (si veda l'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 42 del 2004).

Premessa la trasversalità del valore espresso dai beni culturali, la Corte ha ritenuto di condividere le difese svolte dalla Regione Veneto e di ricondurre la disciplina contenuta nel citato art. 40 alla materia del governo del territorio, comprensiva, nella accezione ampia già accolta dallo stesso giudice delle leggi<sup>4</sup>, dell'urbanistica e dell'edilizia.

In particolare, "tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare (hanno) rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine"<sup>5</sup>. D'altronde, una ulteriore riprova della trasversalità dei valori culturali e ambientali del Paese è contenuta nella stessa Carta Fondamentale, nella parte in cui prescrive, in queste materie, la adozione, con legge statale, di forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni (art. 118, comma terzo, Costituzione).

Ciò posto, la Consulta ha ritenuto che il PAT, in qualità di strumento urbanistico, persegue legittimamente la finalità di tutela del patrimonio storico ed artistico presente sul territorio comunale, senza sostituirsi, bensì integrando le forme di salvaguardia già previste dalla legislazione statale. In altri termini, "la legge regionale non stabilisce nuovi criteri di identificazione dei beni culturali (...) bensì prevede che nella disciplina del governo del territorio (...) si tenga conto non soltanto dei beni culturali identificati secondo la normativa statale, ma eventualmente anche di altri, purché però essi si trovino a far

parte di un territorio avente una propria conformazione e una propria storia"<sup>6</sup>.

Diverse le conclusioni raggiunte dalla Corte rispetto all'ulteriore questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 50 della legge regionale gravata.

Anche in relazione alla materia delle distanze tra costruzioni la Corte ha rilevato la presenza di una potenziale interferenza tra le competenze legislative statali e regionali. Ciò in quanto la disciplina delle distanze contribuisce in via diretta e primaria alla regolamentazione del diritto di proprietà e, nello specifico, alla gestione dei rapporti tra proprietari di fondi finitimi, attribuendo a costoro posizioni giuridiche soggettive tutelabili dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, anche in via esecutiva. Ne consegue la evidente attinenza della disciplina delle distanze alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Tuttavia, la considerazione delle peculiarità e delle caratteristiche del territorio nazionale ha suggerito sia al legislatore costituzionale, che a quello ordinario<sup>7</sup>, di non estromettere del tutto le regioni dalla regolamentazione di questo specifico aspetto del diritto di proprietà. Pertanto, in sede di riparto costituzionale delle competenze normative si è ritenuto di riservare alle regioni la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, comprensiva dell'urbanistica e dell'edilizia, al fine di legittimare gli interventi regionali in materia di distanze tra fabbricati, seppur nel rispetto dei principi all'uopo posti dal legislatore nazionale.

Ne consegue che mentre la previsione con legge regionale di distanze minime superiori rispetto ai margini stabiliti dalla legge statale è soggetta al solo limite della ragionevolezza, la riduzione di tali distanze ad opera del legislatore regionale è sottoposta a ben più stringenti requisiti di legittimità. In particolare, "le deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici e quindi al governo del territorio e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari"<sup>8</sup>.

Orbene, la Corte non ha riscontrato nell'art. 50, comma 8, lettera c), della Legge della

Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, il rispetto dei suddetti requisiti di legittimità, in quanto le prescrizioni ivi contenute non attengono all'assetto urbanistico complessivo delle zone territoriali in cui le deroghe vengono ammesse, ma disciplinano situazioni particolari, limitandosi a tutelare l'interesse privato del proprietario prevenuto nella costruzione del fabbricato alla edificazione e alla conservazione del proprio immobile.

Questa pronuncia sembra esprimere un orientamento compromissorio della Corte Costituzionale, ossia il tentativo di conciliare la maggiore idoneità degli enti locali ad adattare gli strumenti di tutela del patrimonio storico ed artistico alle peculiarità

del territorio di riferimento, con la esigenza di uniformarne la disciplina sull'intero territorio nazionale. Da qui un ulteriore riconoscimento della trasversalità dei valori espressi dall'ambiente e dal patrimonio storico ed artistico del Paese, da cui deriva una evidente difficoltà di definizione degli esatti confini tra le materie attraversate da questi stessi valori, aggravata dalla ampiezza e dalla indeterminatezza delle espressioni impiegate dal legislatore costituzionale ed ordinario nella ripartizione delle competenze<sup>9</sup>, nonché dalla insopprimibile tendenza degli enti territoriali ad ampliare gli ambiti di intervento delle proprie potestà normative.

## CORTE COSTITUZIONALE

### Sentenza n. 232/2005

(*Omissis*)

Considerato in diritto

2. - Le due questioni devono essere distintamente esaminate in quanto attengono a differenti materie e comportano uno scrutinio alla luce di parametri in parte diversi.

La questione concernente l'art. 40 citato non è fondata nei termini di seguito indicati.

La tutela dei beni culturali, inclusa nel secondo comma dell'art. 117 Cost. sotto la lettera s) tra quelle di competenze legislativa esclusiva dello Stato, è materia che condivide con altre alcune peculiarità. Essa ha un proprio ambito materiale, ma nel contempo contiene l'indicazione di una finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo beni culturali. Essa costituisce anche una materia-attività, come questa Corte l'ha già definita (v. sentenza n. 26 del 2004), condividendo alcune caratteristiche con la tutela dell'ambiente, non a caso ricompresa sotto la stessa lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. In entrambe assume rilievo il profilo teleologico della disciplina.

In tale ordine di idee questa Corte ha affermato che "la tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (v. sen-

tenza n. 307 del 2003, paragrafo 5 del Considerato in diritto, nonché sentenze n. 407 del 2002, n. 222 del 2003 e n. 62 del 2005). D'altra parte, mentre non è discutibile che i beni immobili di valore culturale caratterizzano e qualificano l'ambiente – specie dei centri storici cui la norma impugnata si riferisce – ha rilievo l'attribuzione della valorizzazione dei beni culturali alla competenza concorrente di Stato e Regioni.

Ai fini del discrimine delle competenze, ma anche del loro intreccio nella disciplina dei beni culturali, elementi di valutazione si traggono dalle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici). Tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). Inoltre, a rendere evidente la connessione della tutela e valorizzazione dei beni culturali con la tutela dell'ambiente, sono le lettere f) e g) del comma 4 dell'art. 10 del suindicato codice, le quali elencano, tra i beni culturali, le ville, i parchi, i giardini, le vie, le piazze e in genere gli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

Con riguardo a tale ultimo rilievo è anche sotto altro, più specifico, aspetto che viene in evidenza la competenza regionale.

La materia del governo del territorio, comprensiva dell'urbanistica e dell'edilizia (v. sentenze n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004), rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente. Spetta perciò alle Regioni, nell'ambito dei principi fondamentali deter-

minati dallo Stato, stabilire la disciplina degli strumenti urbanistici. Ora, non v'è dubbio che tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare abbiano rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine.

Non si può dubitare, ad esempio, che disposizioni le quali, a qualsiasi livello, limitino l'inquinamento atmosferico o riducano, disciplinando la circolazione stradale, le vibrazioni, tutelino l'ambiente e insieme, se esistenti, gli immobili o i complessi immobiliari di valore culturale.

Nelle materie in cui ha primario rilievo il profilo finalistico della disciplina, la coesistenza di competenze normative rappresenta la generalità dei casi. Ed è significativo che, proprio con riguardo a ciò cui si è fatto cenno, la Costituzione abbia stabilito che nella materia dei beni culturali la legge statale preveda forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni (art. 118, terzo comma).

Alla luce delle considerazioni svolte, la norma regionale impugnata non è invasiva della sfera di competenza statale.

Stabilire che, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi e individuazione delle loro pertinenze, sia il PAT a determinare i livelli di tutela e le modalità di utilizzazione dei beni culturali esistenti nei centri storici, non comporta contraddizione della normativa statale in tema di tutela dei beni culturali, in quanto la disciplina regionale è in funzione di una tutela non sostitutiva di quella statale, bensì diversa ed aggiuntiva, da assicurare nella predisposizione della normativa di governo del territorio, nella quale necessariamente sono coinvolti i detti beni.

La legge regionale non stabilisce nuovi criteri di identificazione dei beni culturali ai fini del regime proprio di questi nell'ambito dell'ordinamento statale, bensì prevede che nella disciplina del governo del territorio – e quindi per quanto concerne le peculiarità di questa – si tenga conto non soltanto dei beni culturali identificati secondo la normativa statale, ma eventualmente anche di altri, purché però essi si trovino a far parte di un territorio avente una propria conformazione e una propria storia (v. sentenza n. 94 del 2003).

E, per concludere, si osserva, da un lato, che il ricorrente non si duole che la Regione abbia travalicato i limiti della propria competenza in materia di governo del territorio invadendo quella statale avente ad oggetto la determinazione dei principi fondamentali, dall'altro che allo Stato non mancherebbero altri rimedi qualora singoli provvedimenti della Regione o di altri enti locali dovessero ledere le sue attribuzioni.

3. - Riguardo all'altra questione, concernente l'art. 50, comma 8, lettera c), della stessa Legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, va rilevata preliminarmente l'inammissibilità dell'intervento spiegato, limitatamente ad essa e peraltro tardivamente, dal signor A. C. È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi promossi in via

di azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della Legge 11 marzo 1953, n. 87, non è ammesso l'intervento di soggetti privi delle attribuzioni legislative in contestazione (v., da ultimo, sentenze n. 338 del 2003, n. 166 del 2004, n. 378 del 2004 nonché ordinanza n. 20 del 2005 e ordinanza allegata alla sentenza n. 150 del 2005).

4.- Nel merito, la questione è fondata.

La disciplina delle distanze fra costruzioni ha la sua collocazione anzitutto nella sezione VI del Capo II del Titolo II del Libro III del codice civile, intitolata appunto "*Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra fondi*". Tale disciplina, ed in particolare quella degli articoli 873 e 875 che viene qui in più specifico rilievo, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi. In caso di sua violazione, la tutela dei diritti su di essa fondati, assicurata davanti al giudice ordinario, può essere suscettibile di esecuzione in forma specifica. Non si può pertanto dubitare che la disciplina delle distanze, per quanto concerne i rapporti suindicati, rientri nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Tuttavia, poiché i fabbricati insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri – per ragioni naturali e storiche – specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda – ed in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso – esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici. Ed è per l'influenza che le peculiarità dei diversi insediamenti possono avere che lo stesso codice civile, ancor prima della Costituzione, ha attribuito rilievo ai regolamenti locali, in un'epoca in cui unica fonte di normativa primaria era lo Stato.

Una volta assegnate alle Regioni competenze normative primarie, il rilievo della connessione e delle interferenze tra interessi privati e interessi pubblici e della importanza delle caratteristiche locali in tema di distanze tra costruzioni ha trovato attuazione nel riparto di competenze legislative e nell'attribuzione alle Regioni, in sede di competenza concorrente, della materia del governo del territorio, comprensiva, come si è detto, dell'urbanistica e dell'edilizia.

Ma in quanto titolari di competenza concorrente e non residuale riguardo ad una materia che, relativamente alla disciplina delle distanze, interferisce con altra di spettanza esclusiva dello Stato, le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale.

Ora, in materia di distanze tra fabbricati, primo principio, fissato in epoca risalente ma ancora di recente ribadito, è che la distanza minima sia determinata con legge statale, mentre in sede locale, sempre ovviamente nei limiti della ragionevolezza, possono essere fissati limiti maggiori.

In secondo luogo, l'ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purché però siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Tali princi-

pi si ricavano dall'art. 873 cod. civ. e dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'art. 41-*quinquies* della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dall'art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765), avente efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato.

I suindicati limiti alla possibilità di fissare distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale trovano la loro ragione nel rilievo che le deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici e quindi al governo del territorio e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi.

La norma regionale censurata non risponde ai menzionati requisiti di legittimità.

Essa, con riguardo ad una situazione particolare costituita da una costruzione già esistente posta a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla normativa attualmente vigente, ma legittima secondo la disciplina dell'epoca della costruzione, autorizza il proprietario del fondo confinante a costruire o a mantenere il proprio fabbricato ad una distanza dall'altro manufatto preesistente inferiore a quella ordinariamente stabilita, con il solo rispetto della prescritta distanza dal confine.

Tale norma non attiene quindi all'assetto urbanistico complessivo delle zone territoriali in cui la suddetta deroga è consentita.

Né, d'altra parte, come già affermato da questa Corte (v. sentenza n. 62 del 2005) la transitorietà della disposizione può valere a giustificarla sul piano costituzionale, poiché, anzi, l'attribuzione di tale natura alla norma, anche per le modalità con le quali è stata realizzata, porta ulteriormente ad escluderne la finalizzazione alla disciplina dell'assetto urbanistico del territorio e rappresenta, quindi, un ulteriore sintomo della violazione dei limiti imposti dalla Costituzione alla competenza della Regione.

PER QUESTI MOTIVI  
la Corte Costituzionale

DICHIARA l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 8, lettera c), della Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio);

DICHIARA non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della Legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente  
Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.

## Note

<sup>1</sup> Così l'art. 40 della Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11:

1. "Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.
2. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.
3. Il piano di assetto del territorio (PAT) determina: a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare; b) per ogni categoria di cui alla lettera a), gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili; c) i margini di flessibilità ammessi dal piano degli interventi (PI).
4. Il PAT provvede alle determinazioni di cui al comma 3, anche relativamente alle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto" nonché agli edifici ed ai complessi di valore monumentale e testimoniale individuando, altresì, le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo.
5. Il piano degli interventi (PI) attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b)"

<sup>2</sup> Così l'art. 50, comma 8, della Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11: "L'ultimo comma dell'articolo 23 della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito: 'Il piano regolatore generale può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968 del Ministro per i lavori pubblici:

- a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici;
- b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente;
- c) nelle zone territoriali omogenee B e C1 qualora, fermo restando per le nuove costruzioni il rispetto delle distanze dal confine previste dal piano regolatore generale che comunque non possono essere inferiori a cinque metri, gli edifici esistenti antistanti a quelli da costruire siano stati realizzati legittimamente ad una distanza dal confine inferiore".

<sup>3</sup> Si veda, in questo senso, Corte Cost., sentenza n. 26 del 2004.

<sup>4</sup> Si vedano, in questo senso, Corte Cost., sentenze n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004.

<sup>5</sup> Così, testualmente, Corte Cost., sentenza n. 232 del 2005.

<sup>6</sup> Così Corte Cost., sentenza n. 232 del 2005; nello stesso senso si veda Corte Cost., sentenza n. 94 del 2003.

<sup>7</sup> Si fa riferimento al rinvio ai regolamenti locali contenuto nell'art. 873 Cod. Civ..

<sup>8</sup> Così Corte Cost., sentenza n. 232 del 2005.

<sup>9</sup> Si ricordi, in proposito, la recente sentenza n. 372/04 con cui la Corte Costituzionale ha nuovamente affrontato la questione relativa alla esatta interpretazione delle nozioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., anche alla luce delle definizioni contenute nel nuovo Codice dei beni culturali, adottato con il D. Lgs. n. 42 del 2004.